DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1996

che modifica la decisione 95/473/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Francia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/289/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che, con lettera del 29 novembre 1995, la Francia ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi relativi alla concessione, ad alcune aziende di allevamento ittico situate in Bretagna, della qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS), nonché le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

considerando che la Commissione ha proceduto all'esame dei documenti giustificativi presentati dalla Francia per ciascuna di tali aziende;

considerando che dall'esame risulta che alcune aziende soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE; che una di esse non soddisfa tuttavia tali requisiti, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione idrica e i termini da rispettare per il campionamento;

considerando che è opportuno completare l'elenco delle aziende riportato nell'allegato alla decisione 95/473/CE della Commissione [3];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato alla decisione 95/473/CE sono aggiunti i seguenti punti:

«3. SCEA "Truites du lac de Cartravers"
Bois Boscher
F-22460 Merleac
Côtes d'Armor

4. Pisciculture du Thélohier
F-35190 Cardroc
Ille-et-Vilaine».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 31.